

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, LO PORTO, MACERATINI,
TASSI, MACALUSO, NANIA, RALLO**

Presentata il 21 gennaio 1988

Nuove norme in materia di prevenzione contro persone socialmente pericolose. Abolizione della diffida, dell'obbligo di soggiorno, e della limitazione dell'uso della patente di guida. Esperibilità della procedura di riabilitazione. Equiparazione dei periodi di detenzione per gli assolti, a quelli di sorveglianza speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La velocità dei trasferimenti e delle comunicazioni, il nuovo tipo di società in atto, il trasferimento di centrali malavitose respinte dagli onesti ma automatica scuola di apprendistato per i più deboli o disperati, rende antitetica allo scopo per cui fu generata la disciplina della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

In effetti si verifica un *clichet* obbligato: il soggetto avviato al soggiorno viene respinto dalla comunità di destinazione, sindaco in testa, con la costituzione spesso di autentici comitati « con-

tro »! A farne le spese è il soggetto di scarsa portata asociale, il quale contava poco nel suo luogo di residenza, continuava a contare poco nel posto dove è forzosamente avviato.

Con un rilievo a suo favore: lascia a volte lavoro, quasi sempre famiglia, e deve impiantare, se supera le resistenze ambientali, una struttura ricettiva così caricandosi di due nuovi problemi: l'assenza di lavoro e il versamento delle spese di vitto e alloggio.

In nome della società si verifica una ingiustizia.

La comunità ha il diritto e il dovere di difendersi, ma con l'umanità e la socialità dei provvedimenti.

Il controllo in loco è più efficace dello sradicamento del sottoposto ai controlli.

Così nasce la nostra proposta che prevede l'abolizione della diffida e del « confino », la fissazione dei termini minimi e massimi di sorveglianza, la possibilità di riabilitazione, l'eliminazione dell'asociale limitazione dell'uso della patente, l'equi-

parazione dei periodi di ingiusta carcerazione con il tempo effettivo del regime di sorveglianza.

Tutto ciò a noi sembra umano e giusto: si chiede perciò l'approvazione della presente proposta che da tempo abbiamo anticipato con una richiesta di revisione dei meccanismi previsti per l'assurda sospensione della patente, ciò da ben due legislature ed ancora nella presente (proposta di legge n. 1330 del 4 agosto 1987).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono abrogate le disposizioni di legge relative alla diffida del questore e all'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

2. Alle persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dalla legge 22 novembre 1967, n. 1176, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per un minimo di sei mesi e per un massimo di tre anni.

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:

« L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, è consentita dopo che il questore nella cui provincia il soggetto dimora ha provveduto a convocarlo e a contestargli con apposito processo verbale che esistono rilievi sulla sua condotta, indicando i motivi a sostegno.

Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

L'avviso dato dal questore ha solo carattere informativo, improntato alla prevenzione ».

ART. 3.

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, all'interessato può essere concessa la riabilitazione, se ha dato prova, in tale periodo, di buona condotta. La riabilitazione è concessa, a richiesta dell'interessato, dalla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o l'ultima misura di prevenzione.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 597, 598 e 599 del codice di procedura penale.

ART. 4.

1. Le diffide in corso e i provvedimenti di diniego o di revoca della patente di guida ai soggetti diffidati cessano di avere efficacia.

2. Alle diffide emanate entro il triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge è attribuita l'efficacia prevista per l'avviso di cui all'articolo 2.

ART. 5.

1. Se le persone sottoposte a misura di sorveglianza siano state ristrette in custodia cautelare in procedimenti risolti con assoluzione, il periodo di detenzione è equiparato ad effettivo periodo di sorveglianza.